

ritorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

ART. 7-*quater*. (*Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale*). — 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. **111.** Cordoni, Delbono, Guerzoni, Camo, Carbonella, Buemi, Di Gioia, Gasperoni, Innocenti, Motta, Nigra, Trupia, Buffo, Diana, Sciacca, Squeglia, Pennacchi, Agostini, Nicola Rossi.

*Al comma 2, lettera g), dopo il numero 6, aggiungere i seguenti:*

6-*bis*) il progressivo adeguamento delle quote contributive dovute all'INPDAP dalle amministrazioni pubbliche datrici di lavoro ai fini dell'accantonamento relativo al trattamento di fine rapporto sino alla concorrenza del 6,91 per cento della retribuzione lorda utile a tale fine;

6-*ter*) l'accantonamento figurativo del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 1, punto 6), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20

dicembre 1999, e successive modificazioni ed integrazioni, avvenga per quote decrescenti, individuate d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore;

6-*quater*) il versamento effettivo, a partire dall'anno 2003, ai fondi pensione del trattamento di fine rapporto fino ad un importo di ulteriori 250 milioni di euro annui rispetto a quelli previsti dall'articolo 26, comma 18, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

*Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

ART. 7-*bis*. (*Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni*). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

1. **112.** (ex 1. 121.) Guerzoni, Delbono, Cordoni, Buffo, Camo, Carbonella, Diana, Gasperoni, Innocenti, Motta, Nigra, Sciacca, Trupia, Squeglia, Buemi, Di Gioia.

*Al comma 2, lettera g), sopprimere il numero 7.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:*

ART. 7-*bis*. (*Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni*). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 7-*ter*. (*Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati*). — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

ART. 7-*quater*. (*Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale*). — 1. Sono stabilite nella misura del 19 per

cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

• \*1. 18. (vedi 1. 140.) Delbono, Duilio, Camo, Carbonella, Squeglia.

*Al comma 2, lettera g), sopprimere il numero 7.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:*

ART. 7-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 7-ter. (Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati). — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

ART. 7-quater. (Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale).

— 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

• \*1. 113. (ex 1. 139.) Cordoni, Guerzoni, Innocenti, Motta, Buffo, Buemi, Di Gioia, Trupia, Gasperoni, Nigra, Turco, Pennacchi, Agostini, Nicola Rossi, Benvenuto.

*Al comma 2, lettera g), sopprimere il numero 7.*

\*\*1. 10. (vedi 1. 136.) Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Deiana.

*Al comma 2, lettera g), sopprimere il numero 7.*

• \*\*1. 26. (ex 1. 137.) Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 2, lettera g), sostituire il numero 7 con il seguente:*

7) riconoscere ai datori di lavoro, al fine di ridurre il costo del lavoro, un esonero dal versamento dei contributi sociali per assegno al nucleo familiare, nonché dei contributi per maternità e per disoccupazione, dovuti dai medesimi alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, trasferendo, a carico del bilancio dello Stato, alla predetta gestione le corrispondenti risorse finanziarie, ed armonizzando, a quelle dei lavoratori dipendenti, le relative prestazioni per i lavoratori di cui alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e per i lavoratori autonomi;

*Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:*

**ART. 7-bis.** *(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).* — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**ART. 7-ter.** *(Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati).* — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

**ART. 7-quater.** *(Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale).* — 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**1. 114.** (ex 1. 142.) Delbono, Guerzoni, Cordoni, Innocenti, Motta, Buffo, Buemi, Di Gioia, Trupia, Gasperoni, Nigra, Camo, Carbonella, Turco, Pennacchi, Agostini, Nicola Rossi, Benvenuto, Squeglia.

*Al comma 2, lettera g), numero 7, sostituire la parola: sino con le seguenti: da 3.*

**1. 32.** Di Teodoro.

*Al comma, lettera g), sostituire il numero 8 con il seguente:*

8) la ridefinizione della disciplina fiscale della previdenza complementare introdotta dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, in modo da renderla più favorevole per le imprese attraverso l'aumento, fino ad un massimo del 5 per cento della riserva speciale in sospensione di imposta di cui all'articolo 70, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per le imprese con meno di 50 dipendenti fino ad un massimo del 10 per cento, ovvero, in alternativa, mediante l'individuazione di analoghe misure per le tipologie di imprese alle quali, in ragione della loro natura, non fosse applicabile la norma relativa alla riserva in sospensione di imposta, nonché attraverso la fiscalizzazione di oneri sociali;

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

ART. 7-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 7-ter. (Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati). — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

ART. 7-quater. (Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale). — 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**1. 116.** (ex 1. 147.) Innocenti, Delbono, Cordoni, Guerzoni, Motta, Agostini, Nicola Rossi, Benvenuto, Buffo, Buemi, Di Gioia, Trupia, Gasperoni, Nigra, Camo, Carbonella, Turco, Pennacchi, Squeglia.

Al comma 2, lettera g), numero 8, dopo le parole: in particolare per le piccole e medie imprese, aggiungere le seguenti: così come definite dalla disciplina comunitaria degli aiuti alle attività produttive, mediante un Fondo di garanzia, con una dotazione finanziaria iniziale di almeno 800 milioni di euro, gestito da uno o più istituti di credito selezionati con le modalità e ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi, destinato a prestare garanzie a fronte di eventuali finanziamenti bancari, nonché contributi in conto interessi, a fronte di prestiti alle predette imprese, per un importo complessivo annuo, almeno pari al totale delle quote annuali di accantonamento del trattamento di fine rapporto di lavoro (Tfr) relativo ai lavoratori dipendenti delle imprese medesime, nonché.

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

ART. 7-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 7-ter. (Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati). — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

ART. 7-quater. (Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale). — 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**1. 117.** (ex 1. 150.) Innocenti, Cordoni, Delbono, Guerzoni, Motta, Buffo, Buemi, Di Gioia, Trupia, Gasperoni, Nigra, Camo, Carbonella, Turco, Pennacchi, Agostini, Nicola Rossi, Benvenuto, Squeglia.

*Al comma 2, lettera g), numero 8, sopprimere le parole: e di eliminazione del contributo relativo al finanziamento del fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:*

**ART. 7-bis.** (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**ART. 7-ter.** (Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati). — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

**ART. 7-quater.** (Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale). — 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**1. 118.** (ex 1. 151. seconda versione) Motta, Delbono, Cordoni, Guerzoni, Innocenti, Buffo, Buemi, Trupia, Gasperoni, Nigra, Camo, Carbonella, Turco, Di Gioia, Pennacchi, Agostini, Nicola Rossi, Squeglia.

*Al comma 2, lettera g), dopo il numero 8, aggiungere il seguente:*

9) istituire un apposito fondo, con una dotazione finanziaria di almeno 300 milioni di euro, finalizzato alla prestazione di garanzie sull'emissione di prestiti obbligazionari a tasso di interesse di mercato, da parte di uno o più istituti finanziari, selezionati con le modalità e ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi, il cui netto ricavo sia destinato alla concessione di credito agevolato a medio e lungo termine a piccole e medie

imprese, per un importo complessivo annuo, pari al totale delle quote annuali di accantonamento del trattamento di fine rapporto di lavoro (Tfr) relativo ai lavoratori dipendenti delle predette imprese; prevedere che tali emissioni siano finalizzate al collocamento di titoli obbligazionari di durata pari alla durata media della permanenza dei lavoratori presso le aziende, che potranno ricevere, a richiesta, un prestito almeno pari alla quota di accantonamento del Tfr per ciascun anno, rimborsabile, per capitale e interessi, secondo un piano di ammortamento decennale;

*Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:*

ART. 7-bis. (*Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni*). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 7-ter. (*Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati*). — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

ART. 7-quater. (*Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale*). — 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 119. (ex 1. 152.) Cordonì, Delbono, Duilio, Guerzoni, Buffo, Squeglia, Camo, Gasperoni, Innocenti, Motta, Nigra, Trupia, Carbonella, Nicola Rossi, Agostini, Benvenuto, Buemi, Di Gioia.

*Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

g-bis) adottare misure finalizzate ad incrementare l'entità delle prestazioni in forma periodica mediante:

1) l'introduzione in caso di anticipazione di un limite percentuale non superiore al 70 per cento della posizione individuale;

2) la riduzione della percentuale di cui, all'articolo 7, comma 6 lettera a), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, riferita all'assegno sociale, a non più del 15 per cento;

3) l'aumento delle fattispecie in cui è possibile rimanere in quiescenza nelle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni;

4) la riduzione delle ipotesi di riscatto volontario ai soli casi in cui il soggetto debba far fronte a periodi di disoccupazione non coperti da provvidenze di sicurezza sociale.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:*

ART. 7-bis. (*Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni*). — 1.

L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 7-ter. (Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati). — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

ART. 7-quater. (Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale). — 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**1. 120.** (ex 1. 156.) Gasperoni, Delbono, Cordoni, Guerzoni, Innocenti, Motta, Buffo, Buemi, Di Gioia, Trupia, Nigra, Camo, Carbonella, Turco, Pennacchi, Agostini, Nicola Rossi, Squeglia.

Al comma 2, sostituire la lettera l), con la seguente:

1) ridefinire la disciplina fiscale delle prestazioni erogate dalle forme pensionistiche complementari introdotta dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e successive modificazioni, introducendo forme di tassazione agevolata delle prestazioni attraverso l'esenzione da imposizione di una quota della prestazione finale proporzionata al periodo di permanenza nelle forme pensionistiche complementari; rivedere la tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche rendendone più favorevole il trattamento in ragione della finalità pensionistica;

Conseguentemente:

dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

ART. 7-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 7-ter. (Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati). — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

ART. 7-quater. (Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale). — 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**1. 56.** (ex 1. 161) Gasperoni, Delbono, Cordoni, Guerzoni, Duilio, Buffo, Innocenti, Diana, Motta, Nigra, Trupia, Camo, Carbonella, Squeglia, Benvenuto, Nicola Rossi, Agostini, Buemi, Di Gioia.

*Al comma 2, lettera l), dopo le parole: fondi pensione aggiungere le seguenti: , cui a tal fine è equiparata la contribuzione di cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 14 maggio 2001, n. 259,*

**1. 19.** (ex 1. 183.) Brugger, Zeller, Widmann, Detomas, Collè.

*Al comma 2, lettera l), sopprimere le parole: in valore assoluto ovvero.*

*Conseguentemente:*

*dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:*

**ART. 7-bis.** (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**ART. 7-ter.** (Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati). — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel ter-

ritorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

**ART. 7-quater.** (Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale). — 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**1. 57.** (ex 1. 165.) Carbonella, Gasperoni, Cordoni, Guerzoni, Duilio, Buffo, Innocenti, Motta, Nigra, Trupia, Camo, Squeglia, Benvenuto, Nicola Rossi, Agostini, Buemi, Di Gioia.

*Al comma 2, lettera l), sopprimere le parole da: superare il condizionamento fino a: modificazioni.*

*Conseguentemente:*

*dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:*

**ART. 7-bis.** (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 7-ter. (Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati). —

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

ART. 7-quater. (Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale).

— 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**1. 58.** (ex 1. 166.) Motta, Delbono, Gasperoni, Cordoni, Guerzoni, Duilio, Buffo, Innocenti, Nigra, Trupia, Camo, Carbonella, Squeglia, Benvenuto, Buemi, Nicola Rossi, Agostini, Di Gioia.

Al comma 2, lettera n), aggiungere, in fine, le parole: mantenendo e migliorando le prestazioni a carattere assistenziale.

Conseguentemente:

dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

ART. 7-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 7-ter. (Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati). —

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

ART. 7-quater. (Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale).

— 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**1. 20.** (ex 1. 167.) Camo, Cordoni, Duilio, Guerzoni, Buffo, Gasperoni, Innocenti, Motta, Nigra, Trupia, Squeglia, Carbonella, Buemi, Di Gioia, Delbono.

Al comma 2, lettera o), sostituire le parole da: ridefinire, fino a : sessantacinquesimo anno di età sia al lavoratore, con le seguenti: prevedere che la facoltà di totalizzazione dei periodi assicurativi possa essere esercitata sia dal lavoratore o dalla lavoratrice al compimento della rispettiva età prevista per le pensioni di vecchiaia, sia dal lavoratore.

*Conseguentemente:*

dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

ART. 7-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 7-ter. (Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati). — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

ART. 7-quater. (Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale). — 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 59. Gasperoni, Delbono, Cordoni, Guerzoni, Innocenti, Camo, Carbonella Nigra, Motta, Trupia, Buffo, Sciacca, Diana, Squeglia, Buemi, Di Gioia.

Al comma 2, lettera o), primo periodo, sopprimere le parole da : al fine di ampliare , fino a : legislazione vigente.

*Conseguentemente:*

dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

ART. 7-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 7-ter. (Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati). — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

ART. 7-quater. (Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale). — 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**1. 60.** Delbono, Gasperoni, Cordoni, Guerzoni, Innocenti, Camo, Carbonella Nigra, Motta, Trupia, Buffo, Sciacca, Diana, Squeglia, Buemi, Di Gioia.

*Al comma 2, lettera o), primo periodo, sostituire le parole:* che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età, *con le seguenti:* o alla lavoratrice al compimento della rispettiva età prevista per le pensioni di vecchiaia.

*Conseguentemente:*

*dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:*

ART. 7-*bis*. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 7-*ter*. (Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati). — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

ART. 7-*quater*. (Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale). — 1. Sono stabilite nella misura del 19 per

cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**1. 61.** Gasperoni, Delbono, Cordoni, Guerzoni, Innocenti, Camo, Carbonella Nigra, Motta, Trupia, Buffo, Sciacca, Diana, Squeglia, Buemi, Di Gioia.

*Al comma 2, lettera o), primo periodo, sostituire le parole da :* quaranta anni, *fino a:* anagrafica, *con le seguenti:* un'anzianità contributiva e/o un'età anagrafica secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 25 e 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni.

*Conseguentemente:*

*dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:*

ART. 7-*bis*. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 7-*ter*. (Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati). — 1. A decorrere dalla data di entrata in

vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

ART. 7-*quater*. (*Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale*). — 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**1. 62.** Delbono, Gasperoni, Cordoni, Guerzoni, Innocenti, Camo, Carbonella Nigra, Motta, Trupia, Buffo, Sciacca, Diana, Squeglia, Buemi, Di Gioia.

*Al comma 2, lettera o), primo periodo, sopprimere le parole : , e che abbia effettuato presso ogni cassa, gestione o fondo previdenziale almeno cinque anni di contributi.*

**1. 23.** Didonè, Dario Galli, Ercole, Francesca Martini, Cè, Guido Giuseppe Rossi.

*Al comma 2, lettera o), primo periodo, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: due anni.*

**1. 22.** Dario Galli, Didonè, Ercole, Francesca Martini, Cè, Guido Giuseppe Rossi.

*Al comma 2, lettera o), primo periodo, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: tre anni.*

*Conseguentemente:*

*dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:*

ART. 7-*bis*. (*Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni*). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 7-*ter*. (*Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati*). — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

ART. 7-*quater*. (*Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale*). — 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**1. 63.** Carbonella, Gasperoni, Cordoni, Guerzoni, Innocenti, Camo, Nigra, Motta, Trupia, Buffo, Sciacca, Diana, Squeglia, Buemi, Di Gioia, Delbono.

*Al comma 2, lettera o), dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* La totalizzazione è possibile anche per periodi inferiori ai tre anni di iscrizione quando il periodo è necessario ai fini del raggiungimento del diritto a pensione.

*Conseguentemente:*

*dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:*

ART. 7-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 7-ter. (Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati). — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

ART. 7-quater. (Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale). — 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**1. 64.** Gasperoni, Delbono, Cordoni, Guerzoni, Innocenti, Camo, Carbonella, Nigra, Motta, Trupia, Buffo, Sciacca, Diana, Squeglia, Buemi, Di Gioia.

*Al comma 2, lettera o), aggiungere, in fine, il seguente periodo:* ; prevedere altresì che i trattamenti liquidati dalle singole gestioni costituiscano altrettante quote di un'unica pensione che è soggetta alla rivalutazione e che viene integrata al trattamento minimo secondo l'ordinamento e con onere a carico della gestione che eroga la quota di importo maggiore.

*Conseguentemente:*

*dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:*

ART. 7-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 7-ter. (Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati). — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel ter-

ritorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

ART. 7-*quater*. (*Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale*). — 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. **65.** Delbono, Gasperoni, Cordoni, Guerzoni, Innocenti, Camo, Carbonella, Nigra, Motta, Trupia, Buffo, Sciacca, Diana, Squeglia, Buemi, Di Gioia.

*Al comma 2, lettera o), aggiungere in fine il seguente periodo: ; prevedere altresì che i trattamenti liquidati dalle singole gestioni costituiscano altrettante quote di un'unica pensione che è soggetta alla rivalutazione e che viene integrata al trattamento minimo secondo l'ordinamento e con onere a carico della gestione che eroga la quota di importo maggiore;*

*Conseguentemente:*

*dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:*

ART. 7-*bis*. (*Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni*). — 1.

L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 7-*ter*. (*Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati*). — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

ART. 7-*quater*. (*Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale*). — 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. **65.** Delbono, Gasperoni, Cordoni, Guerzoni, Innocenti, Camo, Carbonella, Nigra, Motta, Trupia, Buffo, Sciacca, Diana, Squeglia, Buemi, Di Gioia

*Al comma 2, lettera o), aggiungere in fine il seguente periodo: ; consentire il ripristino di periodi previdenziali di an-*

zianità pregressa a ex liberi professionisti ai fini della ricongiunzione o della totalizzazione;

*Conseguentemente:*

*dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:*

**ART. 7-bis.** (*Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni*). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**ART. 7-ter.** (*Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati*). — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

**ART. 7-quater.** (*Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale*). — 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

*a)* articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

*b)* articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

*c)* articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

*d)* articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

*e)* articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

*f)* articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

*g)* articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**1. 66.** Stradiotto.

*Al comma 2, lettera p), sopprimere la parola: progressivamente.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:*

**ART. 7-bis.** (*Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni*). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**ART. 7-ter.** (*Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati*). — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

**ART. 7-quater.** (*Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale*). — 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

*a)* articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

*b)* articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

*c)* articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

*d)* articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

*e)* articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

*f)* articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

*g)* articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**\*1. 21.** (ex 1. 168.) Delbono, Duilio, Camo, Carbonella, Squeglia.

Al comma 2, lettera p), sopprimere la parola: progressivamente.

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

ART. 7-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 7-ter. (Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati). —

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

ART. 7-quater. (Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale).

— 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

\*1. 70. (ex 1. 169.) Trupia, Cordoni, Guerzoni, Buffo, Buemi, Di Gioia, Gasperoni, Innocenti, Motta, Nigra.

Al comma 2, lettera p), aggiungere, in fine, le parole: ; prevedere, per quanto riguarda la previdenza complementare e integrativa:

1) il progressivo adeguamento delle quote contributive dovute all'INPDAP dalle amministrazioni pubbliche datrici di lavoro ai fini dell'accantonamento relativo al trattamento di fine rapporto sino alla concorrenza del 6,91 per cento della retribuzione lorda utile a tale fine;

2) che l'accantonamento figurativo del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 1, punto 6), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 dicembre 1999 e successive modificazioni ed integrazioni, avvenga per quote decrescenti, individuate d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore;

3) il versamento effettivo, a partire dall'anno 2003, ai fondi pensione del trattamento di fine rapporto fino ad un importo di ulteriori 250 milioni di euro annui rispetto a quelli previsti dall'articolo 26, comma 18, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

1. 71. (ex 1. 170.) Guerzoni, Delbono, Duilio, Cordoni, Buffo, Diana, Gasperoni, Innocenti, Motta, Nigra, Sciacca, Trupia, Carbonella, Camo, Squeglia, Buemi, Di Gioia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Sono fatte salve le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano. Nel caso previsto al numero 2) della lettera g) del comma 2, in cui il lavoratore non eserciti la facoltà di scelta, l'individuazione di forme tacite di conferimento sono individuate dalla re-